

2) Il sig. Schönberger sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Corte dei Conti dell'Unione europea.

(¹) GU C 138 del 12.05.2012, pag. 33.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — De Nicola/BEI

(Causa F-63/12) (¹)

(Funzione pubblica — Esecuzione di una sentenza — Spese — Rimborso spese — Restituzione della somma versata a titolo di spese ripetibili a seguito della sentenza di parziale annullamento della sentenza con la quale la parte ricorrente è stata condannata a tali spese)

(2013/C 377/47)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento delle lettere con le quali la convenuta nega il rimborso in esito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-37/10 P, De Nicola/BEI, di annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/08, De Nicola/BEI di EUR 6 000 che il ricorrente ha versato alla convenuta a titolo di spese ripetibili in esito alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica F-55/08 DEP

Dispositivo

- 1) Le decisioni del 4 e del 25 maggio 2012 della Banca europea per gli investimenti sono annullate.
- 2) La Banca europea per gli investimenti è condannata a versare al sig. De Nicola la somma di EUR 6 000, maggiorata degli interessi compensativi dal 29 aprile 2012. Il tasso degli interessi compensativi deve essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La Banca europea per gli investimenti sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

(¹) GU C 311 del 13.10.2012, pag. 16.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Doyle/Europol

(Causa F-103/12) (¹)

(Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Diniego di concedere un contratto a tempo indeterminato — Annullamento da parte del Tribunale — Esecuzione della sentenza del Tribunale)

(2013/C 377/48)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Paesi Bassi) (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, Doyle/Europol, F-37/09, con cui l'Europol ha assegnato alla ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionato dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato

Dispositivo

- 1) La decisione del 28 novembre 2011 con cui l'Ufficio europeo di polizia ha assegnato alla sig.ra Doyle la somma di 3 000 euro al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Doyle/Europol (F-37/09) è annullata.
- 2) L'Ufficio europeo di polizia sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Doyle.

(¹) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 70.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Hanschmann/Europol

(Causa F-104/12) (¹)

(Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Diniego di concedere un contratto a tempo indeterminato — Annullamento da parte del Tribunale — Esecuzione della sentenza del Tribunale)

(2013/C 377/49)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ingo Hanschmann (Lipsia, Germania) (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)